# CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI BREVETTO<sup>1</sup>

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

XY	, SO(	cietà di	diritto italiano	, con sede in
via	·	n°	iscritta	a al Registro delle Imprese d artita Iva
	n°		P	artita Iva
in persona del le	gale rappresentar	nte Sig.	•	
di seguito denon	ninata " <mark>la Licenz</mark>	ziante" <sup>2</sup>	•	
			e	
XY	, soc	cietà di	diritto italiano	, con sede in
via		n°	iscritta	a al Registro delle Imprese d
	n°		P	a al Registro delle Imprese d artita Iva
in persona del le	gale rappresentar	nte Sig.		
di seguito denon	ninata " <b>la Licenz</b>	ziataria'	113	
· ,	1 ((1)			
e congiuntament	e le "Parti"			
		Dron	nesso che <sup>4</sup>	
		1101	nesso che	
- la Licenzian	te a seguito di	un'auto	noma attività d	li studio e ricerca ha ideato e
messo a punto la	i seguente invenz	zione:	monna attivita t	5.
messo w pomos n	, segurated in , em			5.
				,
- la Licenzian	te ha tutelato la	a soprac	descritta invenz	zione con i seguenti diritti d
privativa <sup>6</sup> :		F		
P11+W11+W ·				
<sup>1</sup> L'atto di cond	essione di licenza	di breve	tto non è un atto	per il quale l'ordinamento italiano
richiede una forma	particolare ai fini	della sua	validità. Solo ai 1	fini della trascrizione l'art. 138 c.p.i
				della scrittura privata autenticata d
				odurre, ai fini della trascrizione, una
dichiarazione di av	venuta concessione	di licenza	sotto forma di sc	rittura privata semplice. Ai fini della
trascrizione è comu	nque sempre necess	ario che l	'atto sia registrato.	, di nazionalità
ovvero, se per	sona Hsica: « A I (no	ome e cog	gnome)	nte Codice Fiscale, d
seguito denominata	"la Licenziante" ».	ente m	avei	
<sup>3</sup> Stesse disposiz	zioni previste per la	comparizi	ione in atto del Lic	enziante.
				ati si consiglia inserire uno specifico
punto con le "defini				-
	convenzionale dell'i			
				ale relativi all'invenzione. Specificare
	ià concessi o allo sta			i mancata concessione del titolo.
				e: n. del brevetto concesso o della
				estensione in altri paesi. Nel caso in
				rsi naesi è onnortuno predisporre ur

Qualora le Parti lo ritengano opportuno è possibile allegare al contratto i documenti di concessione o deposito.

eventuali regolarizzazioni.

allegato. Nel caso di brevetto europeo (EPO) o brevetto internazionale (PCT) è opportuno specificare

Nel caso in cui il brevetto allo stato di domanda non sia successivamente concesso, il contratto

- domanda brevetto n		denositata in da	ta	
in (paese)	n. concessione		in data	;
- la Licenziante e' interess esclusiva <sup>7</sup> dei sopraindicati esclusiva <sup>8</sup> ;	ata a concedere, v	erso corrispettivo	o, licenza <i>esclus</i>	iva/non
- la Licenziataria e' ir esclusiva/non esclusiva dei s			corrispettivo <sup>9</sup> ,	licenza
SI STI	PULA E SI CON	VIENE QUAN	ΓO SEGUE	
<b>1. Premesse</b> Le premesse son parte integr	rante e sostanziale	del presente atto.		
2. Oggetto della licenza 2.1. Con il presente atto, l licenza esclusiva/non esclu semplicemente come Brevett	siva dei seguenti	diritti brevettua	ali (di seguito	indicati
2.2. La Licenziataria non ha consenso scritto della Licenz	ziante.		el Brevetto se no	on con i
2.2 La Licenziataria potrà co	Oppure oncedere liberame		l Brevetto.	
3. Durata del contratto 3.1. La licenza avrà effetto di anni <sup>11</sup>	dalla sottoscrizion <i>Oppure</i>	•	ntratto e avrà la	ı durata
dovrà considerarsi nullo per impos <sup>7</sup> La licenza può essere escl semplice. Nel caso di licenza non ad altri coggetti. Nel caso di licenza	usiva o non esclusiv esclusiva la licenziar	nte potrà concedere	in licenza i medesi	mi diritti

La licenza può essere esclusiva o non esclusiva; la licenza esclusiva può essere assoluta o semplice. Nel caso di licenza non esclusiva la licenziante potrà concedere in licenza i medesimi diritti ad altri soggetti. Nel caso di licenza esclusiva semplice la licenziante non potrà concedere licenza ad altri, ma potrà utilizzare in proprio i diritti brevettuali (in tal caso è opportuno inserire la seguente clausola: «La licenziante non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma si riserva di utilizzarli in proprio».

Nel caso di licenza esclusiva assoluta la licenziante non solo non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma non potrà neppure utilizzarli direttamente. In tal caso si consiglia l'inserimento della seguente clausola: «La licenziante si impegna a non concedere a terzi e non utilizzare in proprio i diritti oggetto di licenza».

<sup>8</sup> La licenza può essere concessa anche per una parte del territorio dove insiste il diritto di esclusiva, in tal caso va specificato per quali Paesi o parte del territorio è concessa.

<sup>9</sup> È anche possibile che la licenza sia concessa a titolo gratuito, ipotesi frequente nel caso di contratti di licenza infra gruppo.

Si rinvia a quanto indicato alla nota 5. L'oggetto della licenza può essere esteso eventualmente al know-how relativo all'invenzione (v. per approfondimenti il contratto tipo di licenza di know-how), in tal caso può essere opportuno distinguere il corrispettivo imputabile al know-how e il corrispettivo imputabile al brevetto.

È possibile anche prevedere che la licenza abbia la medesima durata dei diritti licenziati o una durata di alcuni anni con previsione di automatico rinnovo. Tale previsione consente alle parti di valutare l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale.

A/R con Ricevuta di Ritorno o equivalente almeno mesi prima della stessa. In mancanza, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato, sempre salva la naturale
scadenza dei titoli, di () anni in () anni, con disdetta
da comunicarsi nelle predette forme almeno mesi prima della scadenza del contratto.
4. Corrispettivo per la licenza di brevetto
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante:
un importo forfettario di euro () per ogni anno di licenza previo ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dalla Licenziante con le seguenti modalità <sup>12</sup>
Oppure
La società Licenziataria corrisponderà alla Licenziante, una royalty pari al % sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti oggetto della tutela brevettuale dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l'I.V.A. ed ogni altra imposta applicabile con eccezione di quelle sul reddito. <sup>13</sup>
In tal caso la Licenziataria terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute. La Licenziataria permetterà in ogni momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.
4.2. Le royalties saranno corrisposte con le seguenti modalità: 14 - le royalties verranno corrisposte alla fine di ogni, il primo dei quali decorrerà dal
Prima della scadenza convenuta la Licenziataria si impegna a trasmettere alla Licenziante un rendiconto esatto e completo e a versare le somme pattuite sul conto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura
emessa dalla Licenziante.
4.3. Qualunque sia il fatturato realizzato, la Licenziataria si impegna comunque a corrispondere alla Licenziante le seguenti somme (minimo garantito) <sup>15</sup> , che verrà
imputata alle royalties già corrisposte: - Euro per il primo anno;
- Euro per il primo anno; - Euro per il secondo anno;
- Euro per il terzo anno. 16
Tali somme saranno dovute entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è
maturato il diritto a ricevere il minimo garantito <sup>17</sup> .
12 Le Parti possono prevedere i tempi del pagamento: ogni mese, trimestre etc. 13 È altresì prevedibile un sistema misto con un pagamento iniziale, una sorta di <i>fee</i> di ingresso e successive royalties sul fatturato. È altresì possibile prevedere royalties variabili nel tempo o in
relazione ai fatturati raggiunti. <sup>14</sup> Le parti sono libere di fissare le modalità di pagamento e le cadenze temporali per il calcolo, ad es. ogni mese, ovvero ogni trimestre o semestre, etc.
La previsione di minimo garantito è una previsione eventuale posta nell'interesse della
Licenziante.  16 Il minimo garantito può essere previsto per alcuni anni o per tutta la durata del contratto. Può

3.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata

inoltre variare come nella clausola proposta al passare degli anni.

17 Le parti potranno specificare modalità e tempi di rendicontazione, tali da concretizzare la trasparenza dell'informazione.

## 5. Standard di qualità 18

5.1. La Licenziataria si impegna a fabbricare i prodotti secondo gli standard qualitativi della Licenziataria<sup>19</sup>.

## 6. Mantenimento del brevetto<sup>20</sup>

- 6.1. La licenziante si obbliga a fare tutto il possibile per il buon esito delle procedure di brevettazione e per mantenere in vita i predetti titoli oggetto di licenza<sup>21</sup>.
- 6.2. Rimane salva la possibilità per la società Licenziataria di rinunciare, per comprovate ragioni commerciali, alla licenza per alcuni Stati ad eccezione dell'Italia, dandone avviso alla Licenziante a mezzo raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima dalla scadenza delle relative tasse di mantenimento. La Licenziante rimane libera, in tal caso, di mantenere in vita il brevetto a proprie esclusive spese nel contesto territoriale oggetto di rinuncia da parte della Licenziataria e di disporne conseguentemente.

## 7. Risoluzione anticipata

- 7.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
- 7.2. È considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell'art. 7.1, la violazione, in tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte, quando essa cagioni all'altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.

#### **Oppure**

- 7.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- a) se la Licenziataria non adempia all'obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo gli importi e le scadenze di cui all'art. 4 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;
- b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui all'art. 5;
- d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.
- 7.2. La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella

<sup>18</sup> Valutare inoltre se inserire o meno clausole relative a possibili modifiche e perfezionamenti.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Se opportuno, in base alla tipologia di prodotto si può prevedere l'obbligo della Licenziataria di apporre sui prodotti il seguente wording: "costruito su licenza di ..".

Nel caso in cui sia ancora possibile estendere il brevetto all'estero e nell'ipotesi in cui vi siano procedure in corso di estensione del brevetto (EPO o PCT) e non siano ancora stati designati i Paesi nei quali il brevetto sarà regolarizzato, possono essere inserite clausole che introducono obblighi e vincoli reciproci riguardo all'estensione dei titoli.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Gli oneri di mantenimento in vita in capo alla licenziataria sono usuali nei contratti di licenza esclusiva ma non nei contratti di licenza non esclusiva, per i quali si potrà prevedere che il relativo obbligo sia assunto dalla Licenziante.

quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) se la Licenziante violi gli obblighi di cui all'art. 6;
- d) se la Licenziante sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

## 8. Protezione del brevetto

- 8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vangano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.
- 8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Brevetto costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

#### *Oppure*

- 8.2. La Licenziataria dovrà adottare, a proprie spese, previo accordo con la Licenziante, le iniziative più opportune dirette alla tutela e alla difesa del Brevetto.
- 8.3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce.<sup>22</sup> Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

#### 9. Cessazione del contratto

- 9.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria: 1) cesserà di usare il Brevetto con effetto immediato; 2) restituirà o distruggerà qualsiasi materiale inerente l'uso del brevetto.
- 9.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Licenziante, la Licenziataria sarà libera di usare il Brevetto su base non esclusiva per un periodo di mesi

#### 10. Garanzie

- 10.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità del Brevetto, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il brevetto non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità.
- 10.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecita la commercializzazione del prodotto e/o invalido il Brevetto, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Le parti possono anche decidere di accollare per intero alla Licenziante o alla Licenziataria l'obbligo di difesa del brevetto. Si tratta di una clausola che, stante i costi molto elevati delle spese legali in alcuni paesi, può incidere in modo rilevante sul sinallagma contrattuale.

- 10.3. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- 10.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno essere restituite.

#### 11. Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.

## Oppure

La Licenziante presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del presente contratto.

## 12. Legge applicabile

- 12.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
- 12.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano<sup>23</sup>.

## 13. Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizione per l'espletamento delle formalità occorrenti.

#### 14. Clausole finali

- 14.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.
- 14.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

15. Risoluzione delle controversie
15.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di
Commercio di [] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione 1 15.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [].

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).

15.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.

15.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto<sup>24</sup> nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile<sup>25</sup>.

**Oppure** 

Opzione 2

## 16. Foro competente

Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di \_\_\_\_\_\_<sup>26</sup>.

lì.	

#### LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

\_\_\_\_\_

\*\*\*

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:

- 7 ( risoluzione anticipata),
- 8 (protezione del brevetto),
- 10 (garanzie),
- 15 (risoluzione delle controversie),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.<sup>27</sup>.

## LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».

L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.